|  |
| --- |
| Cavriglia, Agosto 2015 |
|  | **Al Presidente del Consiglio Comunale e Sindaco di Cavriglia****Sig. Leonardo Degl’Innocenti o Sanni****A tutti i membri del Consiglio Comunale****E alla Giunta** |
|  |  |

**MOZIONE**

***Oggetto: ATO - Ripartizione quote partecipazione***

***PREMESSO CHE***

Con la delibera ATO n. 6 del 10/10/12 è stato approvato lo statuto e con esso  l’allegato A “criteri per la ripartizione delle quote di partecipazione” e le consequenziali tabelle di calcolo.

***SI CONTESTA***

la violazione da parte dell’allegato A dei principi fissati in materia di rifiuti dall’art. 4 direttiva CE n. 98/2008 e art. 197 del codice ambiente; entrambe le disposizioni sanciscono una gerarchia che pone ai primi posti la prevenzione ed il riutilizzo ed all’ultimo lo smaltimento. L’art. 4 della direttiva in particolare stabilisce che la gerarchia si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti. I criteri adottati nello statuto approvato da ATO vanno contro questa gerarchia sia nella parte in cui riconoscono il 50% dei voti ai comuni sede di impianto sia dove attribuiscono maggior peso ai comuni che producono più rifiuti anziché meno. Una applicazione corretta della gerarchia impone infatti di attribuire maggior peso all’interno della autorità ai comuni che vantano una produzione di rifiuti pro capite più bassa in modo che quei comuni virtuosi possano indirizzare le politiche di gestione. Un ente i cui indirizzi vengono decisi dai comuni sede di impianto e da quelli che hanno maggiore produzione di rifiuti è un ente la cui struttura è in contrasto con i principi generali del settore. Errato è anche il criterio dettato dall’art. 4 dello statuto che correla il voto con il contributo alle spese dell’ente. anche in questo caso, nel rispetto della gerarchia, il contributo dovrebbe essere inversamente proporzionale alla produzione di rifiuti; in sintesi più rifiuti produci meno conti nell’ATO e più paghi.

***TENUTO CONTO***

che non sono invocabili termini decadenziali trattandosi di delibera che fissa i criteri di ripartizione; ciò in analogia con gli indirizzi giurisprudenziali formati in materia di condominio (TAR Napoli 3437/13) ove le delibere con le quali sono stabiliti i criteri di ripartizione ai sensi dell'art. 1123 c.c. sono nulle e non soggette al termine di impugnazione.

Il fatto che ATO sia consorzio o comunque persona giuridica pubblica istituita dalla Regione Toscana non interferisce con regole che si presentano come principi generali dell’ordinamento certamente applicabili in via analogica anche per la mancanza di una disciplina diversa

***SI IMPEGNA SINDACO E GIUNTA COMUNALE***

***affinché si attivino, anche unitamente ad altri  Comuni dell’ATO Toscana Sud, al fine di promuovere un ricorso congiunto al TAR per ottenere una ripartizione dei pesi dei voti in assemblea meno incentrata sui comuni sede d'impianto e maggiormente rispondente alle normative nazionali e comunitarie.***

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Il capogruppo****Massimiliano Secciani** **MoVimento 5 Stelle Cavriglia** |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **La consigliera****Schany Levice** **MoVimento 5 Stelle Cavriglia** |
|  |  |